**Audizione informale alle commissioni riunite I e II della Camera dei Deputati**

**DDL C. 1660**

***(******Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario)***

**Roma, il 20 maggio 2024**

Luca DELLA RAGIONE

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli

Dottore di ricerca in diritto penale alla “Federico II” di Napoli

# Introduzione

**Signori Presidenti,**

**Sigg. Deputati,**

desidero, anzitutto, esprimere il mio ringraziamento per il metodo partecipato prescelto ai fini dell’alimentazione del dibattito parlamentare -che evidentemente si vuole nutrire di più voci, di diverse professionalità ed esperienze - sul ddl C. 1660, volto ad apportare significative innovazioni ***in*** materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Provo a dare un contributo alla riflessione in atto, avvalendomi del patrimonio acquisito sia quale magistrato, sia dottore di ricerca in diritto penale della “Federico II”.

# **1*.* Articolo 1 - Modifiche al codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica**.

# Viene integrata la disciplina volta a rafforzare il contrasto al compimento di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica, rendendo punibili condotte propedeutiche alla commissione o preparazione di eventi altamente lesivi quali attentati e sabotaggi, ritenute in quanto tali pericolose.

# Si modifica il codice penale con due distinti interventi.

# Con il primo viene inserito l’articolo 270-quinquies.3 c.p. al fine di punire con la reclusione da due a sei anni, chi - al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui ai citati artt. 270-bis e 270-quinquies c.p. - si procura o detiene materiale contenente le istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materie o sostanze esplodenti, nonché su ogni altra tecnica o metodo, per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Si tratta di una condotta che arricchisce lo strumentario di contrasto al terrorismo internazionale, che ha come noto ascendenze europee e che specie in tempi recenti preoccupa il dibattito pubblico e politico-criminale.

Si individua una condotta penalmente rilevante che si colloca fuori sia dal contesto strettamente associativo sia delle condotte di addestramento con una pena proporzionata a quelle dei suindicati reati.

Pur comprendendo le ragioni politico criminali sottese alla incriminazione, si evidenzia la forte anticipazione dell’intervento penale rispetto ad un pericolo concreto per la sicurezza pubblica con la individuazione di condotte tra loro eterogenee.

In particolare l’inciso “si procura o detiene materiale contenente le istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materie o sostanze esplodenti” si salda con il pericolo per la sicurezza collettiva.

L’inciso “nonché su ogni altra tecnica o metodo, per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali” non è del tutto in sintonia con il principio costituzionale di precisione/determinatezza e rischia di attrarre nell’area del penalmente rilevante condotte del tutto slegate dal contesto terroristico: ad esempio tecniche di combattimento corpo a corpo.

Il riferimento alla finalità di terrorismo può svolgere una funzione di selettività garantista e consente di “circoscrivere” l’ambito di punibilità della norma alla raccolta delle sole informazioni dirette in modo non equivoco alla pianificazione o alla commissione di atti terroristici.

Sotto tale aspetto, tuttavia, sarebbe opportuno collocare il sintagma “con finalità di terrorismo” nella parte iniziale della disposizione, in modo da riferirla all’insieme delle condotte e da irrobustire la lieve materialità della condotta.

Resta il problema della duplice finalità, che può tuttavia essere superato con lo spostamento della finalità di terrorismo e con una moderna rimodulazione del dolo specifico.

Parte della dottrina richiede per contro un collegamento più intenso tra fatto-base e dolo specifico, ponendo il requisito della idoneità oggettiva della condotta-base rispetto al raggiungimento del risultato finale (c.d. oggettivizzazione del dolo specifico; *Cass, Sez. VI, 29 luglio 2011, n. 29670*).

Se il dolo specifico viene svincolato da qualunque collegamento con l’aspetto obiettivo del reato, ci si può, peraltro, domandare se, dal punto di vista dogmatico, sia corretto parlare di dolo in rapporto ad un elemento subiettivo sfornito di qualunque dato parallelo sul piano oggettivo. Risulterebbe, inoltre, particolarmente intenso il pericolo di un eccessivo sbilanciamento in chiave soggettiva della struttura dell’illecito — sia allorquando la presenza del movente tipico determini la rilevanza penale di un fatto altrimenti irrilevante, sia allorquando tale presenza inneschi un incremento apprezzabile dei livelli edittali di pena, rispetto ad una corrispondente fattispecie a dolo generico — giacché, in contrasto con il modello del diritto penale del fatto, la cui espressione emblematica è fornita dalla costruzione tipologica dei reati come forme di offesa a beni giuridici, si verrebbe sostanzialmente a reprimere la mera intenzione.

Conseguentemente, la dottrina (G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, *Corso di diritto penale*, 392 ss.), di fronte al proliferare di fattispecie a dolo specifico, anche nella produzione legislativa più recente, ha ricercato un collegamento più intenso tra fatto-base e dolo specifico, ponendo il requisito della idoneità della condotta-base rispetto al raggiungimento del risultato finale — e, quindi, rispetto alla lesione del bene oggetto della finalità — con conseguente impiego della disposizione sul reato impossibile allorquando tale obiettivo risulti in concreto irrealizzabile. Si rende, pertanto, necessario il superamento di una concezione puramente psicologica del dolo specifico, a favore di una visione che presti la dovuta attenzione ai *nessi di dipendenza* che, nelle fattispecie a dolo specifico, si instaurano fra le diverse fasi del reato.

Pertanto, per scongiurare pericoli di derive soggettivistiche e riportare i reati a dolo specifico nei binari della razionalità del classicismo penale, è stato proposto di ricostruire le predette figure criminose come reati di pericolo concreto con dolo di danno. Così, assimilandone la struttura a quella del tentativo, si è finito per recuperare, sul piano della interpretazione, un requisito inespresso della tipicità oggettiva, destinato — nella prospettiva dell’accertamento processuale — a moltiplicare gli oneri probatori richiesti per la verifica giudiziale del reato.

Il dolo specifico costituisce dunque l’asse portante, coessenziale alla stessa nozione di terrorismo: come tale attraversa e conferisce significato le altre finalità descritte in termini di concreta idoneità al raggiungimento dello scopo (*Cass.,* *Sez. I, 16 luglio 2015, n. 47479; per Cass.,* *Sez. I, 16 luglio 2015, n. 47479* è necessario che la condotta dell’agente crei la possibilità concreta — per la natura ed il contesto obiettivo dell’azione, nonché degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati — che l’evento di danno si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione).

Il secondo intervento aggiunge all’articolo 435 c.p. la previsione che consente di punire i soggetti che con qualsiasi mezzo, anche telematico, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze esplodenti, asfissianti, infiammanti, accecanti e tossiche, anche di quelle sostanze utili per la composizione o fabbricazione delle stesse, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi previsti dal titolo VI del libro secondo (“Dei delitti contro l’incolumità pubblica”) puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L’anticipazione della soglia di punibilità si fonda sull’esigenza di intercettare le condotte pericolose di distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione del descritto materiale, che vengono, tuttavia, ristrette alle sole gravi ipotesi dei delitti contro l’incolumità pubblica.

Si inserisce nell’art. 435 c.p. un secondo comma ai sensi del quale, fuori dei casi di concorso, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, c.p. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Si tratta di una fattispecie autonoma, dunque sottratta al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti.

Il riferimento “ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, c.p. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni” appare troppo ampio ed eccessivamente estensivo della tipicità penale.

**2. Articolo 8 - Misure per il contrasto del fenomeno dell’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.**

L’intervento normativo interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, dall’altro prevedendo una specifica procedura per la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato.

In particolare, il comma 1 introduce l’articolo 634-bis c.p., rubricato “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”.

Si tratta di un delitto - perseguibile a querela della persona offesa - volto a punire le condotte di quei soggetti che, mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La pena prevista è quella della reclusione da due a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi si appropria di un immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato, nonché colui che - fuori dei casi di concorso nel reato - si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione.

Non è punibile l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

Si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo previgente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l’autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile - ai sensi dell’articolo 633 c.p. - con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Il comma 2 inserisce anche il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile di cui all’art. 634-bis c.p. tra i reati procedibili d’ufficio se commessi su immobili pubblici o a destinazione pubblica.

Le disposizioni si inseriscono con pene elevate in un contesto ordinamentale già costellato dagli artt. 633, 633 bis e 634 c.p.

Sul punto, è possibile osservare che si tratta di delitto contro il patrimonio, in cui vengono in rilievo anche interessi ulteriori della persona (si pensi ai fatti di cronaca di chi va in ospedale ed al ritorno trova l’abitazione occupata). Sotto tale aspetto, potrebbe essere opportuno sostituire il riferimento al “domicilio” con quello dell’”abitazione”.

Tenuto conto delle pene che appaiono forse troppo elevate (si potrebbe ipotizzare comprendendo la necessità di applicazione delle misure cautelari custodiali una cornice edittale da uno a sei anni), è possibile rilevare che sono poste sullo stesso piano condotte tra loro eterogenee, sul presupposto, tacito, che sullo sfondo vi siano sodalizi criminali che si occupano di tale attività.

In particolare “mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente”.

O ancora “si appropria di un immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato, nonché colui che - fuori dei casi di concorso nel reato - si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione”.

Orbene, tale equiparazione non appare del tutto ragionevole, trattandosi di fattispecie di disvalore non omogeneo.

Rispetto al problema di contesto, vale a dire all’idea che le condotte siano legate alla criminalità associata, giova rilevare che in ogni caso è possibile, sussistendone i presupposti, la contestazione della aggravante ex art. 416 bis. 1 c.p., che nella declinazione del metodo mafioso non richiede necessariamente l’appartenenza ad un clan.

Problemi può poi creare la nozione di detenzione, che può determinare sovrapposizione con le nozioni civilistiche (ad es. il resistente di una procedura di sfratto).

Sarebbe tuttavia possibile valorizzare le nozioni di violenza o minaccia.

Ancora problematico è il riferimento all’appropriazione mediante artifizi o raggiri, difficilmente riscontrabile nella realtà fenomenica senza una sovrapposizione con la truffa.

Peraltro, in generale, sarebbe stato opportuno inserire nuovi commi nelle fattispecie di cui agli artt. 633 e 634, con pena proporzionalmente discendenti.

Va salutata con favore l’ipotesi di non punibilità.

L’intervento non si limita poi a prevedere la nuova fattispecie delittuosa, ma al comma 3 si occupa altresì di riconnettere alla stessa una specifica e dedicata azione di tutela, introducendo nel codice di procedura penale una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell’immobile “oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale”.

Più in dettaglio, nel citato comma 3 si prevede, per effetto dell’introducendo articolo 321-bis c.p.p., che il giudice competente - su richiesta del pubblico ministero - dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile.

Nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

Se l’immobile occupato corrisponde all’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano - senza ritardo - presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le consuete attività di polizia giudiziaria.

Qualora dovessero sussistere fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all’occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso. In caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o assenza dell’occupante, i predetti ufficiali di p.g., ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero.

Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica. Inoltre, ai medesimi ufficiali spetta l’onere di redigere il verbale delle attività svolte - dal quale devono risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio - e di consegnarne copia alla persona destinataria dell’ordine di rilascio. Il verbale deve essere poi trasmesso, nelle quarantotto ore successive, al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta. Se il pubblico ministero non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. Nel caso di inosservanza dei termini previsti, ovvero nei casi in cui il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia. Infine, si prevede che copia dell'ordinanza debba essere immediatamente notificata all’occupante. Le disposizioni di cui all’articolo in argomento non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività contemplate sono poste in essere nell’ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio.

Una procedura rapida di urgenza, appare condivisibile, con i correttivi cui si è fatto prima riferimento riguardo le norme sostanziali.

**3. Articolo 9 - Modifiche al codice penale in materia di truffa.**

Condivisibile è l’intento di reprimere in maniera più incisiva il crescente fenomeno delle truffe agli anziani, rafforzando gli strumenti di deterrenza e di repressione di tali allarmanti comportamenti.

Si prevede, innanzitutto, al comma 1, lettera a), la soppressione dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis del c.p. e la contestuale introduzione di un nuovo terzo comma recante una specifica ipotesi di truffa aggravata sanzionata più gravemente delle altre ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo (comma 1, lettera b). Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal soppresso numero 2-bis - ovvero l’aver commesso il fatto in presenza dell’aggravante di cui all’articolo 61, numero 5), del c.p. (concernente l’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) - alla quale viene attribuito autonomo rilievo, nonché nell’inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio. Ad oggi, l’aggravante di cui al numero 2-bis comporta l’applicazione della pena da 1 a 5 anni di reclusione.

Con l’intervento in argomento si mira ad innalzare i predetti limiti edittali da 2 a 6 anni e ad introdurre la multa da euro 700 a euro 3.000, consentendo così l’applicazione della misura cautelare in carcere, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 280 del codice di procedura penale.

Può guardarsi positivamente alla introduzione di una fattispecie autonoma, in quanto tale sottratta al giudizio di bilanciamento delle circostanze che come noto è tale da neutralizzare i più gravi limiti sanzionatori.

Potrebbe riflettersi sull’opportunità di eliminare il numero 2 bis, che non riguarda solo il tema delle truffe agli anziani, ma prende in considerazione tutte le ipotesi di minorata difesa.

Si l’introduzione nell’art. 380, secondo comma, del codice di procedura penale di una lettera “f.1) che inserisce la nuova fattispecie di truffa aggravata di cui al nuovo terzo comma dell’articolo 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

L’intervento è opportuno anche in chiave di tutela del patrimonio della persona offesa.

**4. Articolo 18 - Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penitenziari.**

Si prevede la punibilità di specifiche condotte che minano il mantenimento dell’ordine pubblico all’interno delle strutture detentive con due specifici interventi.

Con il primo si modifica l’articolo 415 del codice penale, prevedendo un’aggravante al delitto di istigazione alla disobbedienza alle leggi, quando il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o quando la condotta si realizza a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.

Opportuno il ricorso alla fattispecie aggravata.

Con il nuovo articolo 415-bis c.p., si introduce una nuova fattispecie delittuosa che consente di connotare con precisione gli elementi soggettivi e oggettivi della rivolta in istituto penitenziario.

Si prevede, infatti, che chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, promuove, organizza, dirige una rivolta mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, sia punito con la reclusione da due a otto anni. Viene punita, inoltre, la mera partecipazione alla rivolta con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Sono, altresì, configurate quali circostanze aggravanti l’uso delle armi nella commissione del fatto (reclusione da tre a dieci anni), e gli eventi di lesioni personali (aumento di pena) o della morte (reclusione da dieci a venti anni).

Viene infine previsto che l’inasprimento delle pene sia disposto anche se gli eventi della lesione e della morte avvengano immediatamente dopo la rivolta ed in conseguenza di essa.

La fattispecie crea problemi in relazione alla resistenza passiva, che può essere espressione di più svariate ragioni, anche da tutelare, e di certo non è parificabile alle altre condotte, che appaiono connotate da materialità e offensività.

**5. Articolo 14 - Violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale.**

Si rafforza la tutela dell’attività espletata dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Al comma 1, si introduce un’aggravante per le ipotesi in cui le condotte previste dall’articolo 336 del codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) siano poste in essere proprio nei confronti dei predetti ufficiali e agenti di p.s. o di p.g.. In tali casi, infatti, è previsto un aumentato di pena di un terzo. Inoltre, nell’ottica di attribuire particolare rilievo all’aggravante di nuovo conio, la stessa viene configurata quale aggravante privilegiata, non soggetta al meccanismo di bilanciamento delle circostanze del reato previsto dall’articolo 69 del codice penale.

Con il comma 2, per omogeneità di materia e per finalità di coerenza sistematica, le innovazioni che il comma 1 apporta all’articolo 336 del codice penale vengono riprodotte, parallelamente, anche con riferimento all’articolo 337 del codice penale (Resistenza a pubblico ufficiale).

**6. Articolo 15 -Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.**

Si estende l’ambito di applicazione della disposizione che - nella versione previgente dell’articolo 583-quater - era circoscritto alle sole lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Infatti, vengono ricomprese nella fattispecie di reato tutte le condotte di lesioni cagionate in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria “nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni”.

Non solo, a differenza della formulazione previgente, che, con specifico riferimento ai pubblici ufficiali, disciplinava le sole ipotesi di lesioni gravi e gravissime (facendo ricadere le lesioni lievi o lievissime nell’articolo 582 c.p. - Lesione personale), la novella introduce una specifica sanzione anche per le lesioni lievi o lievissime compiute in danno di un operatore della sicurezza (agente o ufficiale di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza), in analogia a quanto previsto dal secondo comma per gli esercenti una professione sanitaria e garantendo, quindi, una omogeneità di trattamento rispetto agli stessi. Si sostituisce inoltre la rubrica dell’articolo integrandola con le nuove previsioni di cui alle modifiche apportate al medesimo articolo.

L’intervento può essere valutato positivamente in quanto mira ed evitare diseguaglianze non ragionevoli.

**7. Articolo 16 -Norme a tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche.**

L’intervento realizzato con l’articolo 16 inserisce specifiche disposizioni a tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche. Nello specifico si completa l’attuale disciplina in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui con due modifiche all’articolo 639 c.p., prevedendo la punibilità con la reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, e nel caso di recidiva l’ applicazione della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.

Opportuno l’intervento mediante la tecnica delle circostanze.

**8. Articolo 7 Revoca della cittadinanza.**

La disposizione modifica l’articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina la revoca della cittadinanza. L’attuale formulazione del citato articolo, introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede un’ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni gravi reati: delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o, nel massimo, a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4); ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, comma 1, lett. a) n. 4), che rinvia all’art. 270, terzo comma, c.p.); partecipazione a banda armata (art. 407, comma 1, lett. a), n. 4), che rinvia all’art. 306, secondo comma, c.p.); assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale (art. 270-ter c.p.). Questa fattispecie è espressamente richiamata; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo (art. 270-quinquies.2 c.p.). Anche questa fattispecie è espressamente richiamata dal legislatore. La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In particolare, l’intervento proposto di cui alla lettera a) integra la previsione del citato articolo 10-bis, inserendo la clausola secondo la quale non si può procedere al provvedimento di revoca laddove l’interessato non possieda un’altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. La ratio della proposta è da rinvenire nella necessità di prevenire situazioni di apolidia, che, invece, verrebbero a crearsi laddove, in caso di revoca della cittadinanza italiana, l’interessato non possieda o non possa acquisire altra cittadinanza, in linea con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui casi di apolidia fatta a New York il 30 agosto 1961, ratificata dall’Italia con legge 29 settembre 2015, n. 162. L’intervento di cui alla lettera b) estende a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies. 2, del codice penale. La ratio dell’estensione di tale termine è quella di rafforzare l’operatività dell’istituto, in un’ottica di maggiore tutela della sicurezza nazionale.

Rispetto a tale previsione, posto che ci si colloca nel contesto della nozione convenzionale “materia penale” (cfr. Grande Stevens e ulteriori pronunce della CEDU), si rileva la criticità di una misura afflittiva applicata a distanza di anni – quando la pena avrebbe già dovuto adempiere la sua funzione tendenzialmente rieducativa - sulla base di determinati “tipi di autore”.